COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2020
COM(2020) 776 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

1) CONTESTO

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei[1] conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento questo potere è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione ha presentato una prima relazione nel novembre 2015[2]. La delega di poteri è stata automaticamente prorogata per altri 5 anni, in quanto il Parlamento e il Consiglio non l'hanno revocata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

Il presente documento è la seconda relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei.

2) ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE IN FORZA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 691/2011, la Commissione ha adottato solo il regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione[3].

Tale atto specifica i prodotti energetici di cui all'allegato VI, sezione 3, del regolamento (UE) n. 691/2011. L'atto delegato era stato specificamente previsto nel regolamento (UE) n. 538/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011[4]. L'elenco dei prodotti energetici per i conti economici ambientali europei è un elemento essenziale per determinare l'ambito di tali statistiche, per consentire la comparabilità dei dati tra i paesi e garantire la coerenza interna (bilanciamento) dei conti dei flussi fisici di energia.

---

1 GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

2 Relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2015) 577 final).

3 Regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).

4 Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

La maggior parte dei prodotti energetici necessari per i conti economici ambientali europei sono aggregazioni dell'elenco dei prodotti energetici di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008[5]. L'elenco dei prodotti è stato integrato con altre categorie necessarie per i conti ambientali ma non stabilite nelle statistiche dell'energia, in particolare per le risorse energetiche naturali e i residui energetici.

Durante i lavori preparatori per il regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione sono state effettuate opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Il gruppo di lavoro di Eurostat sui conti ambientali e quello sulle statistiche delle spese ambientali sono stati consultati in una riunione congiunta tenutasi nel marzo 2015. I direttori delle statistiche e dei conti ambientali e settoriali (DIMESA) sono stati consultati nel giugno 2015. Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio sono stati debitamente informati.

In un prossimo futuro la Commissione potrebbe avere necessità di avvalersi dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, per rispecchiare meglio le esigenze in materia di dati delle attuali politiche dell'UE.

3) CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati conferiti dal regolamento (UE) n. 691/2011, in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per rispecchiare i progressi compiuti nelle metodologie statistiche e adeguare le priorità per rispondere alle nuove esigenze di informazioni ambientali.

[5] Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).